

REGOLAMENTO
DEL 1° LUGLIO 1900

INDICE

CAPO I	Disposizioni preliminari ARTT. 1-3	77
CAPO II	Costituzione della Camera ARTT. 4-13	77
CAPO III	Attribuzioni della Presidenza ARTT. 14-17	79
CAPO IV	Giunta per il regolamento della Camera ART. 18	80
CAPO V	Giunta per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti ART. 19	80
CAPO VI	Della verifica delle elezioni ARTT. 20-30	81
CAPO VII	Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune ARTT. 31-49	82
CAPO VIII	Presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte d'iniziativa parlamentare ARTT. 50-55	86
CAPO IX	Procedimento delle tre letture ARTT. 56-65	87
CAPO X	Procedimento degli Uffici ARTT. 66-69	89
CAPO XI	Delle Commissioni ARTT. 70-73	90
CAPO XII	Domande di autorizzazione a procedere contro deputati ARTT. 74-75	91
CAPO XIII	Della discussione ARTT. 76-96	92
CAPO XIV	Della votazione ARTT. 97-109	96
CAPO XV	Delle petizioni ARTT. 110-111	98

CAPO XVI	Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni ARTT. 112-131	99
CAPO XVII	Delle proposte d'iniziativa parlamentare ARTT. 132-134	103
CAPO XVIII	Delle inchieste parlamentari ARTT. 135-137	103
CAPO XIX	Delle deputazioni e degli indirizzi ARTT. 138-139	104
CAPO XX	Dei processi verbali ARTT. 140-143	104
CAPO XXI	Della biblioteca ARTT. 144-152	105
CAPO XXII	Degli impiegati ART. 153	106
CAPO XXIII	Degli uscieri, commessi ed inservienti ART. 154	106

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

1. I Deputati per il solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni dopo prestato il giuramento.

ART. 2

1. All'apertura di ogni Sessione, sia della stessa, sia di una nuova Legislatura, occupa provvisoriamente il Seggio uno dei Vicepresidenti della Sessione precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di questi fosse presente, si risalirà ai Vicepresidenti delle Sessioni anteriori, con preferenza a quelli della Sessione meno remota. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

ART. 3

1. I Segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Sessioni precedenti, come all'articolo 2. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

CAPO II COSTITUZIONE DELLA CAMERA

ART. 4

1. Costituito il Seggio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vicepresidenti, di otto Segretari e di due Questori.

ART. 5

1. Queste nomine si fanno mediante schede votando per due Vicepresidenti, per quattro Segretari e per un Questore. Si dichiarano eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti a primo scrutinio.

ART. 6

1. Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da 12 scrutatori estratti a sorte. La presenza di 7 è necessaria per rendere valida tale operazione.

ART. 7

1. Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Re ed il Senato.

ART. 8

1. L'Assemblea si divide per estrazione a sorte in nove uffici.

ART. 9

1. Ogni ufficio nomina alla maggioranza assoluta un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

ART. 10

1. Ogni due mesi gli uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina di un presidente, di un vicepresidente e di un segretario, sempre a maggioranza assoluta.

2. Per la discussione e deliberazione di ciascun ufficio sarà necessaria la presenza di un numero di deputati non minore di nove.

ART. 11

1. Ogni ufficio esamina le proposizioni che gli sono mandate, secondo l'ordine indicato dalla Presidenza della Camera.

2. Dopo l'esame, esso nomina un Commissario alla maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 12

1. Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annunzia alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti a costituire la *Giunta permanente per il Regolamento interno* che sarà presieduta dal Presidente della Camera.

b) i nomi di trenta deputati da lui scelti a costituire la *Giunta delle elezioni*.

ART. 13

1. La Camera nomina tre Commissioni permanenti per tutta la Sessione:
 - a) per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi, di trentasei membri;
 - b) per le petizioni, di diciotto membri;
 - c) per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti, di nove membri.

2. Per la nomina di queste tre Commissioni ciascun deputato scrive 24 nomi per la Giunta del bilancio, 12 nomi per la Commissione delle petizioni, 6 nomi per la Commissione che esamina i decreti registrati con riserva.

3. Si intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti purchè raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto l'ottavo dei votanti, si procede al ballottaggio.

4. Nelle elezioni suppletive si vota sempre per i due terzi dei posti vacanti in quanto ciò sia possibile.

5. La stessa norma sarà seguita per tutte le altre Commissioni speciali che siano direttamente nominate dalla Camera.

6. La Camera nomina inoltre la Commissione di vigilanza sulla Biblioteca della Camera a norma degli articoli 145 e 146 e le altre Commissioni prescritte da leggi speciali. ⁽¹⁾

CAPO III ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

ART. 14

1. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e tempera la discussione, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, ed è, al bisogno, l'oratore della Camera; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori, e provvede al buon andamento dei lavori della Camera.

⁽¹⁾ La norma si riferisce alle seguenti nomine:

Quattro Commissioni per la vigilanza sugli Istituti di Emissione e sulla Circolazione di Stato e Bancaria.

Due membri del Consiglio d'amministrazione del fondo speciale di religione e beneficenza nella città di Roma.

Tre Commissioni per la sorveglianza sull'amministrazione del Debito Pubblico.

Tre Commissioni per la sorveglianza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Tre commissioni per la sorveglianza sull'amministrazione del Fondo per il Culto.

ART. 15

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota dei deputati che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chieste; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; vegliano perchè il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

ART. 16

1. I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese della Camera; rimangono in ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni, fino a che siano nominati i loro successori, ai quali rimetteranno i conti.

ART. 17

1. Il Seggio della Presidenza provvederà con apposito regolamento a tutti i servizi interni della Camera.

CAPO IV

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

ART. 18

1. La Giunta permanente per il Regolamento interno della Camera, nominata ai termini dell'articolo 12 lettera *a*), verrà proponendo, durante la Sessione, le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza mostrerà necessarie. Ad essa sarà deferito lo studio di qualunque proposta relativa al regolamento.

CAPO V

GIUNTA PER L'ESAME DEI DECRETI REGISTRATI
CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI

ART. 19

1. La Giunta per l'esame dei Decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti, nominata ai termini dell'articolo 13, dovrà riferire entro il termine di

due mesi dalla comunicazione di ciascun decreto fatta dalla Corte dei Conti alla Camera; ed il Presidente dovrà mettere la relazione immediatamente all'ordine del giorno.

CAPO VI DELLA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI

ART. 20

1. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 12 lettera *b*) non potranno rifiutare.

ART. 21

1. Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

ART. 22

1. Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmati hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

ART. 23

1. Tutte le proteste si trasmettono dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di dodici. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

ART. 24

1. La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità.

ART. 25

1. La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà ancora di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.

ART. 26

1. Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.
2. In caso di parità si riterranno per la convalidazione.

ART. 27

1. Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà.

ART. 28

1. La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

ART. 29

1. Se l'eletto ha un impiego incompatibile con quello di deputato, la Giunta delle elezioni propone l'annullamento dell'elezione di lui; ed essa stessa, finita la verifica delle elezioni riuscite a primo scrutinio, propone alla Camera, se e di quanti tra gli eletti, il cui impiego sia compatibile, debba essere fatto sorteggio.

ART. 30

1. Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio regolamento interno.

CAPO VII
DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA
E DELLE TRIBUNE

ART. 31

1. Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno che sarà affisso nella sala. La Camera non può

né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dall'articolo 76.

ART. 32

1. La seduta comincia colla lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni esso s'intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

ART. 33

1. Il Presidente, o, sul suo ordine, un Segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

ART. 34

1. Un Segretario farà cenno delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Commissione speciale, dove ogni deputato può prenderne cognizione.

ART. 35

1. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione.

2. Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento (art. 32, 37, 40, 41, 80, 82, 85, 94 e 98).

ART. 36

1. Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti che non siano in congedo regolare saranno iscritti nel giornale ufficiale.

2. I deputati che non hanno ancora prestato giuramento o che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

3. Se la Camera non è in numero il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

ART. 37

1. I deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo; sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà alla Camera il Presidente in principio di seduta.

3. Nel caso di opposizione la Camera voterà per alzata e seduta senza discussione.

4. I congedi non potranno mai superare il quinto del numero totale dei deputati eletti.

ART. 38

1. Nella sala vi saranno posti riservati ai ministri, ai commissari del Re ed ai membri delle Commissioni.

ART. 39

1. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

ART. 40

1. Se un deputato turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può presentare alla Camera le sue spiegazioni; se pretende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita la Camera a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

ART. 41

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può proporre alla Camera l'*esclusione* del deputato dall'Aula per tutto il resto della seduta, oppure nei casi più gravi la *censura*. La censura implica oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine da due ad otto giorni. Udite le spiegazioni del deputato la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti senza discussione, nè emendamento, per alzata e seduta. La esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un deputato che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea, o trascorra ad oltraggi o vie di fatto.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Ove poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

ART. 42

1. Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si copre il capo; allora deve cessare ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

ART. 43

1. La polizia della Camera spetta a sé stessa, ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

ART. 44

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto verun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

ART. 45

1. Durante la seduta, le persone che entrano nelle tribune della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

ART. 46

1. La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in sezioni numerate.

2. In ogni tribuna o sezione vi sarà un usciere incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

ART. 47

1. Gli uscieri, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

2. Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

ART. 48

1. La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

2. Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

ART. 49

1. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

CAPO VIII PRESENTAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

ART. 50

1. I disegni di legge presentati alla Camera sia dai ministri, in nome del Re, o per trasmissione dal Senato, sia dai deputati, previa autorizzazione ai termini degli articoli 132-134, sono distribuiti nel più breve termine possibile. Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della tornata successiva.

2. Qualora la distribuzione dei progetti del Governo non sia fatta entro cinque giorni dalla presentazione, questa dovrà rinnovarsi.

ART. 51

1. Il Governo nel presentare il disegno di legge, e il deputato proponente dopo la presa in considerazione, chiederà alla Camera che voglia seguire il procedimento delle tre letture, o quello degli Uffici.

2. La Camera delibera sulla proposta, dopo udito un oratore pro e uno contro.

ART. 52

1. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

2. Questa può deliberare che siano rimandati alla stessa Commissione, che li ha già esaminati.

3. Quando nella prima discussione fosse stato seguito, per il progetto rinviato, il procedimento delle tre letture, la Camera può deliberare che si rinnovi solo la terza lettura.

ART. 53

1. Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la Sessione.

ART. 54

1. Il ministro nell'atto di presentazione di un progetto di legge, o il deputato proponente dopo la presa in considerazione, può chiedere che sia dichiarato urgente o urgentissimo.

2. La domanda che sia dichiarato urgente può anche esser fatto in iscritto da dieci deputati; e che sia dichiarato urgentissimo da venti.

3. Nel caso della dichiarazione d'urgenza tutti i termini indicati negli articoli 50, 56, 60, 61, 63, 65, 90, sono ridotti di una metà; nel caso della dichiarazione d'urgenza massima, le tre letture possono esser fatte a minori intervalli o in un giorno solo, secondo chiedono i proponenti.

4. In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni del I° comma dell'articolo 65 e del I° comma dell'articolo 90.

ART. 55

1. Quando sia chiesta l'urgenza della legge, la Camera la voterà per alzata e seduta, se non s'elevi nessuna opposizione; ma quando sorga opposizione, la votazione dovrà esserne fatta a scrutinio segreto.

2. Se sia chiesto, che i termini siano ridotti di più della metà, la votazione della proposta dovrà sempre esser fatta a scrutinio segreto; e non si intenderà approvata, se non raccoglie i due terzi dei votanti.

3. E se inoltre sia chiesto che le tre letture siano fatte in un giorno solo, non si potrà procedere alla votazione della proposta quando trenta deputati vi si oppongano.

CAPO IX PROCEDIMENTO DELLE TRE LETTURE

ART. 56

1. Quando la Camera abbia deliberato che il progetto di legge debba seguire il procedimento delle tre letture, fisserà la tornata in cui ne sarà fatta

in seduta pubblica la prima lettura, però ad un intervallo non minore di otto giorni dalla notizia della eseguita distribuzione del disegno di legge.

ART. 57

1. La prima lettura consiste nella discussione generale del disegno di legge.

2. Questa sarà aperta dal ministro o dal deputato proponente con una esposizione orale delle disposizioni del progetto, e dei loro motivi.

3. Può il ministro o il deputato proponente chiedere alla Camera di esporre separatamente ciascuna delle parti o titoli del progetto e discuterli separatamente a norma dell'articolo 86.

4. La Camera, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

ART. 58

1. La discussione generale ha termine colla questione posta dal Presidente: se la Camera voglia o no passare alla seconda lettura in seduta pubblica.

ART. 59

1. Quando la Camera risolve di passare alla seconda lettura il progetto è trasmesso ad una Commissione.

2. La Commissione è eletta di solito dagli Uffici presso i quali la discussione si limita agli articoli della legge; però la Camera può deliberare di eleggerla essa stessa o demandarne l'elezione al Presidente.

ART. 60

1. La relazione della Commissione è orale o scritta.

2. Il progetto di legge, accettato o modificato dalla Commissione, sarà stampato e distribuito ai deputati entro sei giorni dalla presentazione, che quella ne avrà fatta. Della distribuzione sarà data notizia in calce all'ordine del giorno della tornata successiva.

3. Dopo di che il Governo chiede alla Camera di fissare la tornata in cui sarà proceduto alla seconda lettura; però ad intervallo non minore di giorni sei dalla notizia della eseguita distribuzione.

4. La Camera delibera, udito un oratore pro e uno contro.

ART. 61

1. Quando la Commissione, trascorsi trenta giorni dalla nomina, o quel termine che la Camera potrà prescrivere caso per caso, non abbia presentato alla Camera il progetto commesso al suo studio, il Governo o qualsiasi

deputato, dopo averne dato avviso 48 ore avanti, potrà chiedere alla Camera di fissare ad intervallo non minore di giorni otto la tornata per la seconda lettura del progetto di legge.

2. La Camera, udito il Governo e il relatore della Commissione, delibera.

ART. 62

1. La seconda lettura consiste nella discussione degli articoli.

ART. 63

1. Esaurita la seconda lettura, la Camera, udito il Governo e la Commissione, fissa ad intervallo non minore di otto giorni la tornata in cui procederà in seduta pubblica alla terza lettura del progetto di legge.

2. La Camera, udito un oratore pro ed uno contro, delibera.

ART. 64

1. La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del progetto di legge a scrutinio segreto.

2. In essa saranno non letti, ma soltanto indicati dal Presidente per il loro numero progressivo gli articoli per i quali siano stati presentati emendamenti o proposto il rigetto.

ART. 65

1. Gli emendamenti potranno essere presentati o dal Governo o da quindici deputati; però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al Presidente della Camera almeno 48 ore prima della discussione del progetto di legge. Essi sono stampati e distribuiti ai deputati e comunicati alla Commissione 24 ore prima che la terza lettura principi.

2. Alla discussione e votazione degli emendamenti in terza lettura non si applica l'articolo 92.

3. Esaurita la discussione degli emendamenti, il Presidente può dare facoltà ai deputati che lo chiedano, di fare una succinta dichiarazione del loro voto.

CAPO X PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI

ART. 66

1. I disegni di legge per i quali la Camera abbia deliberato il procedimento degli Uffici, tengono la procedura seguente:

a) distribuiti ai deputati sono trasmessi agli Uffici.

b) Gli Uffici esaminano il progetto di legge, e nominano una Commissione per riferirne alla Camera.

2. Dopo che la relazione della Commissione è stampata e distribuita, la Camera procede in seduta pubblica, prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli.

ART. 67

1. Il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine alla Commissione per presentare la sua relazione. Se la Commissione non presenta la relazione nel termine stabilito la Camera può deliberare che la discussione si apra sul progetto presentato dal Governo o d'iniziativa parlamentare.

ART. 68

1. Le relazioni delle Commissioni alla Camera saranno stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che per urgenza la Camera deliberasse altrimenti.

2. Le Commissioni dovranno riportare nelle relazioni i voti che fossero stati emessi da ciascuno Ufficio.

ART. 69

1. La discussione delle leggi si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

CAPO XI DELLE COMMISSIONI

ART. 70

1. Quando gli Uffici hanno nominati i loro Commissari, questi si riuniscono, riferiscono le opinioni manifestate in ciascun Ufficio e discutono insieme le proposizioni da farsi alla Camera. È in facoltà del Presidente della Camera di autorizzare la convocazione della Commissione anche quando i due terzi degli Uffici abbiano nominato i Commissari.

2. Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione, che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti e salvo, per le *tre letture*, il disposto dell'articolo 61.

ART. 71

1. Ove l'autore di una proposizione non facesse parte dalla Commissione incaricata di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di venire a dire la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

ART. 72

1. Ogni Commissione elegge a maggioranza assoluta, un presidente ed un segretario, e per ogni affare un relatore.

ART. 73

1. La Giunta Generale del bilancio deve presentare le relazioni sui bilanci preventivi entro il mese di marzo.

2. Quando la Giunta non abbia riferito entro quel termine la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo e la discussione sarà sostenuta dal Presidente della Sotto-Giunta competente.

CAPO XII
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
CONTRO DEPUTATI

ART. 74

1. Le domande di autorizzazione a procedere contro deputati, annunziate alla Camera, stampate e distribuite, sono trasmesse agli Uffici.

ART. 75

1. Le Commissioni elette dagli Uffici per riferire sulle autorizzazioni a procedere contro deputati, devono riferire nel termine di quindici giorni.

2. Quando ad esse occorran documenti, che il Ministero si ricusi di dare, devono riferirne alla Camera, perché questa risolva se è necessario comunicarli.

3. Se senza rifiuto il Ministero ritardi a comunicare i documenti richiesti, la Commissione deve darne notizia alla Camera; e il termine di quindici giorni comincia da quello, in cui la Commissione li avrà ricevuti.

4. In ogni caso la Commissione dovrà riferire alla Camera entro 60 giorni dalla data della costituzione della Commissione.

5. Quando, il ritardo a riferire non dipenda da richiesta di documenti o da indugio nel riceverli, il Presidente della Camera iscriverà d'ufficio all'ordine del giorno la domanda di autorizzazione, come è stata presentata dal Governo.

6. Nei termini non sono computate le ferie.

CAPO XIII DELLA DISCUSSIONE

ART. 76

1. Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 54, è necessario che sia deliberato dalla Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

ART. 77

1. I deputati che intendono parlare in una discussione debbono farsi iscrivere al banco della Presidenza. Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione. Le iscrizioni debbono essere fatte a favore o contro. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro ed a favore.

2. La presentazione di un ordine del giorno relativo all'argomento in discussione non dà diritto a discorrere dopo dichiarata chiusa la discussione. Però anche dopo dichiarata la chiusura, al proponente di un ordine del giorno sottoscritto o appoggiato da trenta deputati, sarà lecito di svolgerlo quando si sia iscritto prima della chiusura.

ART. 78

1. Gli oratori parlano dal proprio scanno, in piedi, e rivolti al Presidente. Le relazioni sono presentate dalla tribuna.

ART. 79

1. Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al Regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatti personali.

ART. 80

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso, chi chiede

la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

ART. 81

1. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità è violazione dell'ordine.

ART. 82

1. Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non si accheta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta.

ART. 83

1. I deputati iscritti per parlare in una discussione potranno leggere il loro discorso, ma la lettura non potrà in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

ART. 84

1. Nessun discorso potrà essere interrotto e rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

ART. 85

1. I richiami per l'ordine del giorno, o per il regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Ove la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

ART. 86

1. Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale.
2. Può il ministro, o il deputato proponente, o quando essi non lo abbiano chiesto, possono dieci deputati, chiedere che la discussione ne sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.
3. La Camera, sentito un oratore a favore ed uno contro, delibera.

ART. 87

1. Durante la discussione generale o prima che s'apra, possono esser presentati da ciascun deputato ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni.

2. Tali ordini del giorno sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale.

3. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

ART. 88

1. Chiusa la discussione generale, ai ministri è data facoltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto.

2. Se però i ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell'articolo 66 dello Statuto, la discussione generale s'intende riaperta.

ART. 89

1. Quando la Camera vi annuisca si passa alla discussione degli articoli.

2. Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

3. Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale.

ART. 90

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

2. La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo a cui si riferiscono non dà diritto a discorrere se non quando siano sottoscritti da cinque deputati.

3. Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

4. La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la

Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano.

ART. 91

1. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della tornata.
2. Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.
3. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

ART. 92

1. A fronte sia di uno, sia di più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'articolo 89.

ART. 93

1. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principciata, devono essere sottoscritte da quindici deputati.

2. Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegua, se prima la Camera non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

ART. 94

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

2. Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 95

1. Quando si chieda la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

ART. 96

1. Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richianda, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera.

CAPO XIV
DELLA VOTAZIONE

ART. 97

1. Il voto finale sulle proposte di legge si dà a scrutinio segreto.
2. Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccetto che dieci deputati chiedano la votazione per divisione nell'Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto.
3. La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.
4. Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto, quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'Aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.
5. Il Presidente in tal caso interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.
6. Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula.

ART. 98

1. In tutti i casi in cui la Camera venga chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente la votazione si farà per alzata e seduta.

ART. 99

1. Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trova presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

2. I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorché non rispondano all'appello.

ART. 100

1. Per il voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 101

1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*; un Segretario fa la chiama. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 102

1. Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne, avverte quale sia il significato del voto, ordina la chiama; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle, e il Presidente proclama il risultato.

ART. 103

1. Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richieda prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

ART. 104

1. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 105

1. Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si siano presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

ART. 106

1. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

2. Per circostanze eccezionali il Presidente potrà rinviare la votazione segreta alla successiva tornata, ed anche far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge ma non oltre il numero di tre.

3. Quando però si verificassero irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

ART. 107

1. Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendessero astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

2. L'Ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni.

ART. 108

1. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza dovrà sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

ART. 109

1. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: *la Camera approva* o *la Camera respinge*.

CAPO XV
DELLE PETIZIONI

ART. 110

1. La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

- 1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;
- 2° Che sia legalizzata dal Sindaco del comune dove il postulante dimora;
- 3° Che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

2. È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

ART. 111

1. Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

CAPO XVI
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Interrogazioni

ART. 112

1. Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

ART. 113

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti, che al deputato occorrono, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

ART. 114

1. Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e verranno trascritte nell'ordine del giorno dalla tornata successiva in poi, fino ad esaurimento.

2. Le interrogazioni sono poste senz'altro e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda tornata dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

ART. 115

1. In principio di seduta, il Presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della tornata stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettoché dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

2. L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirata la sua interrogazione.

ART. 116

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

2. Il tempo concesso allo interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

ART. 117

1. Trascorsi i 40 minuti dal principio della tornata, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla tornata immediatamente successiva.

ART. 118

Quando il Governo riconosca che una interrogazione a carattere di urgenza, potrà, dopo l'annunzio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella tornata successiva in principio di seduta.

Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'articolo 116.

Interpellanze

ART. 119

1. Un deputato che intenda rivolgere un'interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gl'intendimenti della sua condotta.

3. Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla tornata successiva.

ART. 120

1. Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella tornata successiva. In caso diverso, e non più tardi della tornata successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

2. Se il Governo dichiara di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario ai termini del seguente articolo 121 l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

ART. 121

1. Il lunedì d'ogni settimana è riservato allo svolgimento delle interpellanze, secondo l'ordine loro di presentazione, tranne che per deliberazione della Camera e su proposta dell'interpellante sia fissato un giorno anteriore. Le interpellanze avranno la precedenza su ogni altro argomento all'ordine del giorno, eccetto le interrogazioni.

2. L'interpellante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirato la sua interpellanza.

ART. 122

1. Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno venir raggruppate e svolte contemporaneamente all'infuori del loro ordine di presentazione.

ART. 123

1. Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

2. Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.

3. Il Presidente ne darà lettura alla Camera.

4. Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi deputato può presentare una mozione sull'argomento, che ha fatto oggetto dell'interpellanza.

5. Tra più mozioni si tien conto di quella sola che fu presentata prima di ogni altra.

Mozioni

ART. 124

1. Una mozione può esser proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne avranno autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da dieci deputati.

ART. 125

1. Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma degli articoli 123 e 124, la Camera udito il Governo ed il proponente, e non più di due deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme del capitolo XIII.

2. La mozione, una volta letta alla Camera, non può essere ritirata se dieci o più deputati vi si oppongono.

ART. 126

1. Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso se una o più mozioni sono ritirate in considerazione di quanto è stabilito dal paragrafo precedente, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione e subito dopo il proponente.

ART. 127

1. Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gl'interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione, subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

ART. 128

1. Gli articoli 90 e 91 si applicano alla discussione delle mozioni.
2. L'ordine del giorno puro e semplice e l'ordine del giorno motivato non hanno nella votazione la precedenza sulle mozioni.
3. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

ART. 129

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma del Capo XIII.

2. La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

3. Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura.

4. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

ART. 130

1. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

2. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade: se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

ART. 131

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve esser fatto a parte da ogni altra discussione.

CAPO XVII
DELLE PROPOSTE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

ART. 132

1. Nessuna proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati potrà essere letta in seduta pubblica prima che gli Uffici non ne abbiano autorizzata la lettura. Perché questa autorizzazione venga accordata, sarà necessario che sia consentita da tre Uffici almeno.

ART. 133

1. Allorché l'autorizzazione è concessa, il Presidente ordina la lettura pubblica, e quindi la Camera fissa il giorno dello svolgimento.

ART. 134

1. Nel giorno indicato, il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

CAPO XVIII
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 135

1. Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta di iniziativa parlamentare.

ART. 136

1. Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata dalla Camera mediante schede come all'articolo 13.

2. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

ART. 137

1. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne la Camera e chiederne la facoltà.

CAPO XIX
DELLE DEPUTAZIONI E DEGLI INDIRIZZI

ART. 138

1. Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fa sempre parte.

ART. 139

1. I progetti d'indirizzi sono preparati da una Commissione composta del Presidente della Camera e di cinque deputati scelti dalla Camera come all'articolo 13, a meno che la scelta non sia dalla Camera stessa delegata al Presidente.

CAPO XX
DEI PROCESSI VERBALI

ART. 140

1. La Camera nomina un impiegato incaricato di redigere, sotto la sovrintendenza dell'Ufficio di Presidenza, i processi verbali. ⁽²⁾

ART. 141

1. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

⁽²⁾ La Camera, nelle sedute 7 dicembre 1885 e 10 dicembre 1887, deferì tale nomina alla Presidenza.

ART. 142

1. La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

2. Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

ART. 143

1. In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, il direttore degli uffici di Segreteria della Camera ne fa le veci.

CAPO XXI
DELLA BIBLIOTECA

ART. 144

1. Il bibliotecario è nominato dalla Camera. ⁽³⁾

ART. 145

1. La Biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio d'ogni Sessione.

ART. 146

1. Questa Commissione è composta di cinque deputati, cioè dei due Questori e di altri tre deputati nominati dalla Camera.

ART. 147

1. La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

ART. 148

1. Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

2. Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della Biblioteca.

⁽³⁾ La Camera nella seduta del 22 dicembre 1888 deferì tale nomina alla Presidenza.

ART. 149

1. Il bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, ecc.; ne è responsabile, e rimane nella Biblioteca durante il tempo che essa è aperta.

ART. 150

1. Nessun libro può essere tolto dalla Biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun deputato può tenere presso di sé un libro più di tre giorni.

ART. 151

1. Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza permesso del Presidente in iscritto.

ART. 152

1. Il *Manuale ad uso dei deputati* sarà distribuito ad ogni membro della Camera al cominciamento della Sessione.

CAPO XXII
DEGLI IMPIEGATI

ART. 153

1. La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati presso gli uffici di Segreteria, Biblioteca, Questura, Revisione e Stenografia spetta alla Presidenza.

2. Una pianta organica, approvata dalla Camera, fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati applicati a ciascun ufficio.

3. Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

4. I capi di ciascun ufficio rispondono del buon andamento del medesimo.

CAPO XXIII
DEGLI USCIERI, COMMESSI ED INSERVIENTI

ART. 154

1. Gli uscieri, commessi ed inservienti sono nominati e revocati dalla Presidenza, e rimangono sotto la dipendenza diretta dei Questori.